REGOLAMENTO (CEE) N. 455/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la campagna 1985/1986, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo dei semi di soia applicabili in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 68, primo comma, dell'atto di adesione prevede che i prezzi da applicare in Spagna fino al primo ravvicinamento siano fissati, secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati, a un livello corrispondente a quello dei prezzi fissati in Spagna sotto il regime nazionale precedente durante un periodo rappresentativo da determinare; che, ai sensi dell'articolo 93 dell'atto, detta disposizione si applica per i semi di colza al prezzo d'obiettivo; che conformemente alla dichiarazione comune allegata all'atto è opportuno considerare come periodo rappresentativo la campagna 1985/1986;

considerando che l'articolo 291 dell'atto prevede che per i semi di soia il prezzo d'obiettivo applicabile in Portogallo il 1° marzo 1986 sia fissato in funzione del divario esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nell'avvicendamento delle colture in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 durante un periodo di riferimento; che conformemente alla dichiarazione comune allegata all'atto è opportuno prendere in considerazione i prezzi della campagna 1985/1986; che tuttavia il prezzo d'obiettivo applicabile in Portogallo non può essere superiore al prezzo comune;

considerando che è opportuno fissare un prezzo minimo, il quale deve essere derivato dal prezzo d'obiettivo secondo le regole dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che a norma dell'articolo 394 dell'atto i prezzi fissati dal presente regolamento sono applicabili dal 1° marzo 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986 i prezzi d'obiettivo applicabili in Spagna e in Portogallo per i semi di soia sono fissati come segue:

a) Spagna: 40,65 ECU per 100 kg,

b) Portogallo: 57,58 ECU per 100 kg.

2. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986, i prezzi minimi applicabili in Spagna e in Portogallo sono fissati ai seguenti livelli:

a) Spagna: 33,74 ECU per 100 kg,

b) Portogallo: 50,67 ECU per 100 kg.

3. I prezzi di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano i semi:

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercatile e

— con il 2 % d'impurità e, nei semi tali e quali, il 14 % d'umidità e il 18 % di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS